



Il 23 luglio alla SUPSI

Il provvedimento presentato il 15 luglio al Parlamento italiano LO SCUDO CERCA CAPITALI IN SVIZZERA

Presentazione

Il Ministro Tremonti, con una perfetta scelta di tempo, ha proposto lo scudo fiscale-*ter*. Il terreno è stato adeguatamente preparato con il Decreto legge riguardante l'inasprimento delle misure fiscali approvate dal Governo italiano il 1° luglio scorso. La nuova normativa stabilisce l'aumento delle sanzioni fino a 4 volte l'imposta sottratta per omessa dichiarazione, raddoppiando così le pene previste sino al 30.6.2009. Inoltre i capitali detenuti all'estero e non indicati nel quadro RW, se scoperti dall'autorità fiscale italiana, vengono considerati come costituiti mediante redditi non dichiarati con la conseguente applicazione di recupero di imposta, interessi di ritardo e sanzioni tributarie. L'onere della prova è a carico del contribuente.

Subito dopo aver creato questo clima di accresciuta inquietudine per il contribuente residente in Italia, si propone la "misura di grazia": lo scudo con rientro di capitali in Italia, almeno per quanto riguarda la Svizzera.

Per beneficiare dello scudo è necessario avvalersi di un intermediario finanziario quali le banche, le società fiduciarie, le poste italiane, ecc., alle quali si indicano i capitali detenuti all'estero sino al 31.12.2008. Non è quindi possibile scudare i capitali trasferiti all'estero nel 2009. A carico del contribuente vi sarà un'aliquota unica del 5%. Il rimpatrio o la regolarizzazione dovrà essere effettuata tra il 15 settembre 2009 (e non il 15 ottobre come indicava la prima stesura) e il 15 aprile 2010. Chi detiene capitali non dichiarati in un Paese dell'UE o dello SEE (Svizzera esclusa) potrà regolarizzare le violazioni mantenendo i capitali all'estero. Gli italiani con soldi non dichiarati in Svizzera dovranno invece rimpatriarli in Italia.

L'esigenza di ricorrere allo scudo è ancora accresciuta dal clima di incertezza dovuto alla progressiva rinegoziazione delle convenzioni pattuite dalla Svizzera con la comunità internazionale riguardante l'estensione dello scambio di informazioni fiscali. Siccome la Svizzera ha già rinegoziato una decina di convenzioni, è presumibile che prossimamente anche l'autorità fiscale italiana potrà chiedere alla Svizzera informazioni in caso di delitti e sottrazioni fiscali, e anche per accertare (caso per caso) i redditi dei propri contribuenti.

Nel corso del pomeriggio di studio si cercherà di rispondere ai complessi quesiti concernenti la concreta applicazione dello scudo fiscale, del quale il contribuente può avvalersi dal 15 settembre 2009 sino al 15 aprile 2010, e di valutare le conseguenze per il contribuente residente in Italia. Non mancherà un giudizio sul probabile importante deflusso di capitali dalla Svizzera, e in particolare dal Ticino, verso l'Italia. Per attenuare questo "colpo" la sola misura alla quale può ricorrere la Svizzera è quella di istituire a sua volta un'amnistia fiscale che agevoli il rientro dei capitali neri detenuti all'estero da residenti in Svizzera.

Programma

- Inquadramento generale dello scudo fiscale-*ter*
relatore Andrea Manzitti
- Capitali scudabili: oggetto, presupposti, rendimenti
relatore Siegfried Mayr
- Il caso particolare dei trust
relatore Pierpaolo Angelucci
- Lo scambio di informazioni nelle nuove convenzioni contro le doppie imposizioni rinegoziate dalla Svizzera;
L'esigenza di una tempestiva amnistia fiscale in Svizzera
relatore Marco Bernasconi

Relatori

- **Pierpaolo Angelucci**, dottore commercialista, studio Facchini Rossi Scarioni, Milano
- **Marco Bernasconi**, dottore, professore SUPSI e professore a contratto di diritto tributario all'Università Bocconi di Milano
- **Andrea Manzitti**, avvocato, professore a contratto di diritto tributario all'Università Bocconi di Milano
- **Siegfried Mayr**, dottore commercialista, titolare di uno studio di consulenza tributaria a Milano

Destinatari

Avvocati, fiduciari, funzionari di banca e di assicurazioni

Data, Orario, Luogo

Giovedì 23 luglio 2009, dalle 14.00 alle 17.30, Centro Ricreativo e Sportivo, via Industria 2, Cadempino

Costo, Iscrizioni

CHF 350.--, iscrizioni entro mercoledì 22 luglio 2009

Informazioni

SUPSI, Centro di Competenze Tributarie, Palazzo E, CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 61 20, fax +41 (0)58 666 61 21
sito: www.fisco.supsi.ch, email: diritto.tributario@supsi.ch

Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAS, MDT, Palazzo E, CH-6928 Manno

fax +41 (0)58 666 61 21

FC 08/09 – DSAS 115 Lo scudo cerca capitali in Svizzera

Mi iscrivo

Cognome	Nome	Professione
---------	------	-------------

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione:

Azienda/Ente	Via, N.
--------------	---------

NAP, Luogo	Tel.	E-mail
------------	------	--------

Data	Firma
------	-------

La firma del modulo di iscrizione vale quale accettazione delle condizioni SUPSI e quale riconoscimento di debito ai sensi della LEF

Pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul conto bancario della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI):

- dalla Svizzera pagabile in 30 giorni tramite la polizza che verrà inviata con la conferma di iscrizione;
- dall'estero contestualmente all'iscrizione, con bonifico bancario intestato alla SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6500 Bellinzona, conto 1908678/001.000.001, clearing 764, swift code BSCTCH22, IBAN CH05007641908678C000C. Causale: Titolo del corso.

Condizioni generali

In caso di rinuncia, ogni partecipante ha diritto a un rimborso parziale (50%) della quota di iscrizione, solo se questa avviene per iscritto una settimana prima dell'inizio del corso. In caso contrario, l'intero importo è dovuto. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione alla SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.

Assicurazione: i partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). Il diritto applicabile è quello sviz